



Dicastero finanze, economia e sport
Finanze e promozione economica
Servizio contribuzioni e esazione
Piazza Grande 1
6512 Giubiasco

T +41 (0)58 203 14 10
F +41 (0)58 203 14 11
contribuzioni@bellinzona.ch

23 gennaio 2020

Rate e scadenze dell'imposta comunale

Il Municipio, richiamati gli art. 296 e 297 della "Legge tributaria" del 21 giugno 1994, comunica che **l'imposta comunale per l'anno 2020** è riscossa, a contare dal mese di marzo 2020, a cura del Servizio contribuzioni e esazione.

La riscossione ha luogo in quattro rate di cui tre vengono prelevate a titolo di acconto in base all'ultima tassazione o all'importo presumibilmente dovuto; la quarta rata è a conguaglio. Con le rate d'acconto il contribuente riceve il formulario per la comunicazione di un riferimento bancario o postale.

I **termini di scadenza** delle singole rate d'imposta sono fissati come segue:

- | | | |
|--------------------------------|--------------|------|
| – per la I.a rata di acconto | il 1. aprile | 2020 |
| – per la II.a rata di acconto | il 1. giugno | 2020 |
| – per la III.a rata di acconto | il 1. agosto | 2020 |

Rata a conguaglio: a partire dal 2021, alla data d'intimazione del conteggio.

Ai contribuenti assoggettati all'imposta comunale nel corso dell'anno, può essere richiesto il pagamento di una o più rate di acconto nei termini ufficiali non ancora scaduti.

Le imposte e gli interessi devono essere pagati nei trenta giorni successivi alla loro scadenza.

Interesse remunerativo sulle eccedenze da restituire (art. 241 LT)

Art. 2 e 8* Sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza, risultanti da un conteggio allestito dall'autorità fiscale, è corrisposto un interesse remunerativo annuo del 0.10% dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione.

Se il pagamento è stato effettuato prima della scadenza, dal giorno in cui è pervenuto e fino alla scadenza, esso è remunerato alle condizioni dell'art. 3.

Interesse remunerativo sui pagamenti eseguiti prima della scadenza (art. 242 LT) e sulla restituzione d'imposta (art. 247 LT)

Art. 3 e 8* Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza come pure sulla restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore dal contribuente, è concesso un interesse remunerativo del 0.10% dal giorno in cui il pagamento è pervenuto fino al giorno della scadenza o della restituzione.

Gli importi non richiesti non sono remunerati se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento.

Interessi di ritardo (art. 243 LT)

Art. 6 e 8* Se l'ammontare delle imposte, delle multe e delle spese non è pagato nei 30 giorni successivi alla loro scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo annuo del 2.5%.

Le spese causate dall'incasso forzoso sono poste a carico del contribuente.

Tassa di diffida

Per ogni diffida inviata al contribuente che non osserva i termini di pagamento di imposte e di interessi viene percepita una tassa di fr. 50.00.

Importi minimi: rinuncia alla riscossione

Art. 8* Gli interessi remunerativi e di ritardo fino ad un importo di 20 franchi non sono conteggiati.

Restituzioni e compensazioni

Le restituzioni per imposte pagate ed interessi possono essere accreditate su altri periodi della partita fiscale del contribuente oppure compensati secondo le regole del diritto civile, fatta riserva dell'art. 8*.

Il presente avviso è pubblicato all'albo comunale.

IL MUNICIPIO

* Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte valevole per il 2020 (dell'11 dicembre 2019; Pubblicato nel BU 2019, 417, il 13.12.2019)